



PROVINCIA DI PIACENZA
P.O. "Provveditorato e Patrimonio"

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI BANDI E AVVISI DI ESITI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, AI SENSI DEL D.M. 2 DICEMBRE 2016 – PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2026 – CIG 92330211F7

SOMMARIO

PREMESSA	2
ART. 1 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 2 – OGGETTO	2
ART. 3 - IMPORTO	3
ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI.....	3
ART. 5 – DURATA	4
ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 7 – ORDINATIVI DI FORNITURA, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI.....	4
ART. 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	5
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 10 – PENALI	6
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO	7
ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 14 – LIMITI DEL SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
ART. 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 16 – FORO COMPETENTE	9
ART. 17 – NORME DI RINVIO.....	9
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9

PREMESSA

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito, "Capitolato") descrive le condizioni minime che l'aggiudicatario (di seguito, anche "il Fornitore") deve rispettare nell'esecuzione del servizio di pubblicazione, sui principali quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggior diffusione locale, di avvisi di bandi ed avvisi relativi agli appalti aggiudicati/avvisi di post-informazione, per adempiere a quanto previsto dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 ("DM 02/12/2016").

Il servizio di pubblicazione sarà comprensivo di ogni attività preliminare e successiva alla pubblicazione stessa, compresa la prenotazione degli spazi, la redazione di *report* su richiesta della Provincia di Piacenza, l'attività di fatturazione e di monitoraggio della spesa.

Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") viene individuato nel Dott. Andrea Tedaldi, Titolare della P.O. "Provveditorato e Patrimonio" della Provincia di Piacenza.

Il Direttore dell'esecuzione viene individuato in un soggetto distinto dal RUP, in considerazione della peculiarità del servizio e dei suoi molteplici destinatari (tutti i servizi della Provincia che bandiscano una procedura di gara che richieda la pubblicazione sui quotidiani), con i conseguenti sforzi di coordinamento che si rendono necessari in fase esecutiva. Il Direttore dell'esecuzione viene pertanto individuato nella Dott.ssa Rosanna Contini, operatore amministrativo assegnato alla P.O. "Provveditorato e Patrimonio" della Provincia di Piacenza.

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della gara è regolato:

- 1) dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cd. "Codice dei contratti pubblici";
- 2) dal DM 02/12/2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016"*;
- 3) dalle norme contenute nel Disciplinare, nel presente Capitolato, nonché in tutta la documentazione di gara predisposta dalla Provincia di Piacenza;
- 4) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle pertinenti disposizioni del Codice Civile e dalla normativa in vigore.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di pubblicazione, sui principali quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggior diffusione locale, degli avvisi/bandi e degli avvisi di esito/avvisi di post-informazione, relativi alle procedure di gara bandite dalla Provincia di Piacenza (in conto proprio o quale Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni e delle Unioni di Comuni convenzionati) per le quali tali pubblicazioni si rendano necessarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Su richiesta della Provincia di Piacenza, il concorrente dovrà procedere alle seguenti modalità di pubblicazione, previste dal DM 02/12/2016:

- **1° modalità di pubblicazione "in abbinata"**: pubblicazione di avviso/bando ed avviso di esito/avviso di post-informazione sui 2 quotidiani a diffusione nazionale e sui 2 quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (ovvero nella Provincia di Piacenza) indicati dal Fornitore in sede di gara;
- **2° modalità di pubblicazione "in abbinata"**: pubblicazione di avviso/bando ed avviso di esito/avviso di post-informazione su 1 quotidiano a diffusione nazionale e su 1 quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (ovvero nella Provincia di Piacenza) indicati da Fornitore in sede di gara.

Si precisa che i giornali dovranno essere distinti gli uni dagli altri, ossia dovranno essere due pubblicazioni distinte ed indipendenti (non inserti o giornali contenuti l'uno nell'altro), vendute separatamente l'una dall'altra.

Il servizio oggetto del presente appalto potrà anche riguardare varie tipologie di pubblicazione concernenti informazioni complementari o avvisi di rettifica, sia di natura obbligatoria (pertanto essenziali ai

fini della correttezza ed efficacia delle procedure di gara) sia di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all'esigenza di trasparenza nei confronti degli operatori economici. Anche a tali tipologie di pubblicazione troveranno applicazione i prezzi "a battuta" offerti dal Fornitore in sede di gara e le previsioni del presente Capitolato.

Il Fornitore si impegna, su richiesta discrezionale della Provincia di Piacenza, ad eseguire il servizio in conformità ad eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso della vigenza contrattuale, dalle quali consegue l'obbligatorietà di modalità di pubblicazione differenti da quelle "in abbinata" indicate al secondo comma.

ART. 3 – IMPORTO

Il valore stimato dell'appalto, per il periodo contrattuale dal 1/09/2022 al 31/08/2027, è pari ad € 160.000,00 (oltre I.V.A. ed altri eventuali oneri di legge).

In tale arco temporale, la Provincia di Piacenza effettuerà ordinativi di fornitura che conterranno specifiche richieste di inserzione.

Il valore stimato dell'appalto potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'aggiudicatario un minimo contrattuale garantito.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui – alla scadenza del quadriennio – l'importo di € 160.000,00 non sia esaurito, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà discrezionale di richiedere all'aggiudicatario di continuare a svolgere il servizio fino al raggiungimento del medesimo importo, alle stesse condizioni contrattuali oggetto di aggiudicazione.

La base di gara, oggetto di ribasso e comprensiva di tutte le spese per l'esecuzione del presente servizio, è definita sul prezzo "a battuta", fissato in **€ 0,30** (oltre I.V.A.).

ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Piacenza al Fornitore per l'esecuzione del presente servizio è determinato dal prezzo "a battuta" fissato a base di gara ridotto della percentuale di sconto offerta dal Fornitore in sede di gara, per il numero di battute di ciascun avviso di bando e avviso di esito/avviso di post-informazione di cui la Provincia chiede la pubblicazione.

ESEMPIO APPLICATIVO:

N. di battute dell'avviso di bando di cui la Provincia chiede la pubblicazione: n. 900;

Modalità di pubblicazione "in abbinata" in cui la Provincia chiede di pubblicare: 1° modalità di pubblicazione "in abbinata" (tot. 4 quotidiani: pubblicazione sui 2 quotidiani a diffusione nazionale e sui 2 quotidiani a diffusione locale offerti in sede di gara);

Prezzo "a battuta" offerto in sede di gara: € 0,27;

Corrispettivo che verrà versato dalla Provincia per la pubblicazione dell'avviso di bando: (€ 0,27 * 900 battute) * 4 quotidiani = € 972,00.

Per "battuta" si intende ogni carattere stampato (intendendosi per tale una lettera, un simbolo, un numero, un segno di punteggiatura); nel conteggio verranno inclusi anche gli spazi bianchi qualora compresi fra un carattere e l'altro (ad es. la frase *La Provincia di Piacenza, ha indetto* ricomprende n. 36 battute).

La Provincia di Piacenza comunicherà al Fornitore secondo quale delle due modalità "in abbinata", indicate all'art. 2, procedere ad ogni pubblicazione richiesta.

Il prezzo "a battuta" fissato a base di gara ridotto della percentuale di sconto offerta dal Fornitore in sede di gara rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore aggiudicatario per l'intera durata dell'appalto e si intende comprensivo di tutti i costi per lo svolgimento del servizio di pubblicazione, senza oneri aggiuntivi per la Provincia.

Il prezzo "a battuta" è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Per il primo anno dell'appalto, il prezzo "a battuta" per l'esecuzione dell'appalto è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dal Fornitore, a seguito di apposita istruttoria. Si farà riferimento all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ART. 5 – DURATA

L'appalto ha durata quadriennale, a partire presumibilmente dall'01/09/2022 e quindi fino al 31/08/2026.

Su richiesta della Provincia, il Fornitore è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia definitiva. Detta richiesta potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Richiamate le disposizioni di cui agli art. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e il DM 02/12/2016, a seguito della richiesta della Provincia di procedere alla pubblicazione di un avviso di bando o di un avviso di esito/avviso di post-informazione secondo una delle "abbinate" indicate all'art. 2, il Fornitore dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) prenotazione degli spazi di pubblicazione sui quotidiani, indicati dal Fornitore in sede di gara, dell'"abbinata" in cui la Provincia chiede di pubblicare;
- b) formattazione ed impaginazione del testo inviato dalla Provincia;
- c) redazione e inoltro alla Provincia del conteggio relativo alla spesa, con dettaglio, per ciascun quotidiano, del numero di battute del testo da pubblicare e del costo "a battuta" offerto in sede di gara per l'"abbinata" interessata;
- d) conferma dell'effettuazione dell'ordine di pubblicazione, con indicazione contestuale della data in cui l'inserzione richiesta verrà pubblicata sui quotidiani.

Si precisa che l'effettuazione dell'ordine potrà avvenire solo a seguito della conferma, da parte della Provincia, di procedere alla pubblicazione;

- e) invio alla Provincia di copia informatica delle pagine dei quotidiani riportanti il testo pubblicato.

La richiesta di pubblicazione sarà inviata al Fornitore dalla Provincia via e-mail, corredata dal testo, dall'indicazione dell'"abbinata" su cui procedere a pubblicare e del giorno per cui si chiede la pubblicazione. La richiesta sarà indirizzata, di regola, almeno 5 giorni prima del giorno per cui si chiede la pubblicazione, fatti salvi casi di urgenza.

Il Fornitore dovrà dunque, nel termine massimo di 2 giorni lavorativi (eventualmente ridotti in sede di offerta), procedere alle attività indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

A seguito della conferma via e-mail, da parte della Provincia, di procedere alla pubblicazione, il Fornitore dovrà dare seguito alla pubblicazione nei termini indicati dalla Provincia, provvedendo alle attività di cui alle precedenti lettere d) ed e).

Nella fase di formattazione ed impaginazione del testo inviato dalla Provincia, il Fornitore non potrà aggiungere parole, né apportare modifiche al contenuto del testo.

Dovranno inoltre essere rispettate le dimensioni e il numero dei moduli di pubblicazione indicati dal Fornitore in sede di gara all'interno dell'offerta tecnica.

ART. 7 – ORDINATIVI DI FORNITURA, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Le singole richieste di pubblicazione saranno inviate, a mezzo e-mail, al Fornitore dal funzionario della Provincia preposto alla gestione della singola procedura di gara.

Al Direttore dell'esecuzione è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il Fornitore dovrà emettere fattura elettronica cumulativa con riferimento alle pubblicazioni dell'avviso di bando, o cumulativa con riferimento alle pubblicazioni dell'avviso di esito, effettuate per ciascuna procedura di gara richiesta.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- *codice univoco della Provincia di Piacenza: UFHFVU;*
- *oggetto: indicazione dell'oggetto della procedura di gara e seguente dizione "pubblicazione dell'avviso di bando/dell'avviso di esito sui giornali..."*.

Il Fornitore, inoltre, si impegna ad emettere fattura secondo l'apposito formato "FatturaPA" e a riportare la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015".

La Provincia, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190 ("split payment"), provvederà infatti a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento ("*codice IBAN..., intestato a..., presso...*"), nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi. Al riguardo, si rinvia al successivo art. 14.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di ogni fattura. I pagamenti saranno comunque subordinati all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione eseguita dal Fornitore, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alla Provincia.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a:

- a) farsi carico di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente appalto, da intendersi remunerate con il prezzo "a battuta" offerto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dall'appalto;
- b) fornire i servizi oggetto del presente appalto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla riservatezza delle informazioni trasmesse, nonché atti a consentire alla Provincia di monitorare la conformità delle prestazioni fornite a quanto previsto dal presente Capitolato;
- d) nominare e comunicare alla Provincia il nominativo e i recapiti del referente del servizio, nonché il nominativo del suo sostituto in caso di malattia, ferie, etc., al quale dovranno essere inviate le richieste di pubblicazione. Il referente dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno (dal lunedì al venerdì), almeno dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30.
Il Fornitore dovrà provvedere a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del referente o del suo sostituto;
- e) attivare e rendere operativo un servizio di assistenza, disponibile per tutta la durata dell'appalto, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e PEC. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno (dal lunedì al venerdì), almeno dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, per ogni informazione circa lo stato delle richieste di inserzioni;
- f) eseguire quanto previsto dal presente Capitolato, dalla documentazione di gara predisposta dalla Provincia e quanto offerto all'interno delle proprie offerte tecnica ed economica.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore dell'appalto (pari a € 160.000,00), secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 10 – PENALI

Le sotto indicate inadempienze contrattuali da parte del Fornitore potranno comportare l'applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
Pubblicazione su un quotidiano diverso da quello offerto in sede di gara	€ 200,00 per singolo episodio
Mancata osservanza della tempistica di pubblicazione richiesta	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio, nei tempi e nelle modalità concordate, delle copie informatiche delle pubblicazioni effettuate	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo
Omessa pubblicazione su un quotidiano	€ 1.000,00 per singolo episodio
Mancata applicazione di una miglioria tecnica offerta in sede di gara	€ 100,00 per singolo episodio

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione di penali, saranno contestati al Fornitore per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A.R., dalla Provincia.

Entro cinque giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Fornitore potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine la Provincia, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Fornitore.

La Provincia potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti al Fornitore a qualsiasi titolo, nonché avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni cui si riferiscono le penali medesime.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e/o revocare l'aggiudicazione, previa comunicazione da farsi al Fornitore mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, previsti nel Disciplinare di gara e dichiarati dal Fornitore in sede di gara;
- violazione da parte del Fornitore, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento – laddove applicabili – di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, nonché degli obblighi di cui al Patto di integrità firmato dal Fornitore per accettazione in sede di gara;
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Fornitore per l'espletamento del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- subappalto o cessione, anche parziale, del contratto fuori dai casi consentiti dal presente Capitolato;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate nel corso dell'appalto superi il 10% del valore complessivo dell'appalto medesimo e, comunque, alla terza penale applicata nel corso della durata dell'appalto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- qualora si verificano, nel corso della durata dell'appalto, due o più casi di pubblicazione su un quotidiano diverso da quello offerto in sede di gara o due o più casi di omessa pubblicazione su un quotidiano, anche qualora l'importo delle penali non dovesse superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore della Provincia:

- la facoltà di incamerare la garanzia definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che la Provincia dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, compresi (fra l'altro) i costi relativi alle spese per l'indizione di una nuova procedura di selezione.

ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

È fatta salva la possibilità della Provincia di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a carico della Provincia medesima ulteriore rispetto alla corresponsione del prezzo delle inserzioni regolarmente pubblicate fino al momento del recesso, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.

È fatta inoltre salva la facoltà della Provincia di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n° 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge n° 135/2012).

E' fatta infine salva la facoltà della Provincia di recedere dal contratto, alle condizioni indicate al comma primo, nel caso in cui l'obbligo giuridico di pubblicazione sui quotidiani venga meno prima dello scadere del contratto.

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara predisposta dalla Provincia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell'efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale la Provincia comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui il Fornitore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, il Fornitore decade automaticamente dall'aggiudicazione e dovrà versare alla Provincia di Piacenza le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia provvisoria.

ART. 14 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di gara la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- la società aggiudicataria svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché le seguenti specifiche prestazioni: coordinamento dell'appalto; designazione del referente dell'appalto; tenuta dei rapporti, anche economici e ai fini dell'emissione delle fatture, con la Provincia;
- l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ragione della natura del presente appalto, i pagamenti del servizio vengono corrisposti dalla Provincia al solo Fornitore, il quale gestirà in proprio i rapporti con i subappaltatori. Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la risoluzione espressa del contratto.

A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre ha l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'applicazione del presente Capitolato e alla gestione del servizio, che non vengano risolte di comune accordo, saranno decise dal Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)

Per l'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze, pertanto, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008 non è stato predisposto il D.U.V.R.I. Il servizio è, infatti, di carattere intellettuale e non viene mai svolto nei locali della Provincia. Restano a carico dell'aggiudicatario gli eventuali costi della sicurezza propri dell'espletamento del servizio.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché agli ulteriori documenti di gara.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. Dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.
